



Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
"Scuola Medica Salernitana"
Università degli Studi di Salerno



Valutazione del rischio specifico e dimensionato per il lavoro minorile

A cura di:



Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"
Laboratorio di "Sanità Pubblica per l'analisi dei bisogni di salute delle comunità"

LabSanPub

A cura del
"Laboratorio di Sanità Pubblica per l'analisi dei bisogni di Salute della Comunità"
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"
Università degli Studi di Salerno

Responsabile Scientifico
Prof. Francesco De Caro

Ricerca e sviluppo
Dott.ssa Francesca Malatesta,
Dott.ssa Giuseppina Moccia,
Dott.ssa Nadia Pecoraro

Elaborato per l'Osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute
da lavoro minorile coordinato dal Prof. Domenico Della Porta

Con la collaborazione dell'Ufficio Advocacy Istituzionale dell'UNICEF Italia



La tutela del minorenne implica l'organizzazione di un contesto lavorativo privo di rischi per la salute psico-fisica, il benessere e la sicurezza sul luogo di lavoro. Al fine di garantire un'attenzione particolare al minorenne che lavora, favorendo la diffusione di una cultura della prevenzione, è necessario un nuovo approccio metodologico alla valutazione del rischio lavorativo specificatamente dimensionato, partendo dai principali riferimenti normativi e integrando la valutazione psico-sociale del minorenne e del contesto lavorativo.

Tutela del minorenne lavoratore e strategie preventive

La normativa vigente sottopone ad una tutela specifica i lavoratori minorenni al fine di preservare la loro integrità e salute psico-fisica. L'età minima per l'accesso al lavoro coincide con il momento in cui il minorenne ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e non può essere inferiore a 16 anni (L. 296/2006). Nello specifico a partire dai riferimenti normativi L. 977/67, D.lgs. 345/1999, D.lgs. 262/2000, D.lgs. 81/2008, D.lgs. 106/2009, L. 4/2021, L. 215/2021 e L. 85/2023 relativi alla protezione dei minorenni sul lavoro, il Datore di Lavoro, prima di assumere e adibire al lavoro il minorenne, deve effettuare una specifica Valutazione del Rischio legata alla mansione svolta dal minorenne sia durante il periodo formativo obbligatorio sia in caso di attività lavorativa (es. attività videoterminalista superiore alle 20 ore settimanali), tenendo conto, inoltre, anche delle attitudini e delle particolari condizioni psico-fisiche dello stesso, oltre a verificare l'idoneità sanitaria alla mansione.

Inoltre, in ambito scolastico, è stata introdotta l'estensione delle coperture assicurative obbligatorie dell'Inail a favore degli studenti per l'anno scolastico 2023/2024, come previsto dall'Art. 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (non solo infortuni ma anche malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze. Si evidenzia come andrebbero realizzate su base permanente attività educative e di sensibilizzazione rivolte alle scuole, sostenendo la programmazione di progetti, scritti e pensati in collaborazione con gli studenti e le studentesse, al fine di promuovere la consapevolezza sulle cause ed effetti del lavoro minorile. Solo attraverso la diffusione del diritto all'educazione, è possibile rompere il circolo vizioso tra lavoro minorile e povertà, che in tutto il mondo costringe milioni di minorenni ad abbandonare le scuole per andare a lavorare.

Si evidenziano gli errori da evitare per i lavoratori minorenni:

- 1 Sottovalutare il rischio lavorativo (mansione e contesto);
- 2 Non formare ed informare;
- 3 Non nominare un addetto alle emergenze adeguatamente formato;
- 4 Realizzare un DVR replicando un modello standard: esso, nella maggior parte dei casi, non contiene una specifica sezione sul lavoro minorile;
- 5 Non valutare il rischio psico-sociale.

Lavori vietati ai minorenni

La normativa prevenzionistica in materia di tutela del lavoro dei minorenni trova il suo fondamento nella Legge 977/1967, in cui nell'art. 6, è vietato adibire gli adolescenti a tutti i processi e i lavori ritenuti pericolosi o pesanti per la salute dei minorenni, nonché alle lavorazioni che espongono il minorenne ad agenti chimici, fisici e biologici, come indicato nell'Allegato I della Legge. Sono possibili deroghe a tale divieto solo per le attività indispensabili ai fini didattici o di formazione professionale, e solo per il tempo necessario alla formazione stessa.

Disciplina dell'orario di lavoro dei minorenni

L'orario di lavoro dei minorenni è soggetto a precisi limiti, pertanto, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici. I minorenni non possono quindi svolgere lavoro straordinario (art. 18, comma 2, legge n. 977/1967). Il minorenne ha diritto ad un riposo intermedio di almeno 1 ora ogni 4 ore e mezza. È vietato adibire i minorenni a lavoro notturno, ossia il periodo di almeno 12 ore consecutive tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 15, comma 2, legge n. 977/1967) fatta eccezione per attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo o per cause di forza maggiore che possono ostacolare il funzionamento dell'azienda.

I minorenni hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica, salvo deroghe previste per specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo. Inoltre, è necessario prevedere 15 minuti di pausa ogni due ore per i minorenni che svolgono attività al videoterminale.



Sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro è tenuto ad osservare gli obblighi di sorveglianza sanitaria mediante effettuazione della visita medica d'idoneità (D.lgs. 81/08), e procedendo con un'adeguata valutazione dei rischi specifici.

Il medico competente deve anche accertare, prima che inizi l'attività lavorativa, l'idoneità del minorenne alla mansione che gli sarà affidata comunicando l'esito della sua valutazione per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della responsabilità genitoriale. Qualora siano svolte attività al videoterminale durante l'orario scolastico e durante eventuali periodi lavorativi, ma anche ludici, si rende necessario effettuare indagini specifiche per proteggere l'apparato visivo, anche in ragione di una immaturità fisiologica dello stesso, come da raccomandazioni dell'AIMO Associazione Italiana Medici Oculisti.

Qualora il medico ritenga che il minorenne non sia idoneo ad alcuni lavori, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

Tutela del minorenne da abusi sessuali e pornografia

La tutela del minore lavoratore, riguarda non solo gli aspetti di valutazione del rischio connessi alle specifiche mansioni, ma anche la sicurezza psico-sociale del minorenne.


In tale ottica a livello normativo sono previsti anche strumenti di contrasto agli abusi sessuali e alla pornografia minorile (direttiva 2011/93/UE; D.lgs. 39/2014; D.P.R. 313/2002), la cui finalità è verificare l'esistenza di condanne o di misure interdittive che comportano il divieto di contatti diretti e regolari con minorenni nel contesto lavorativo.

Si evidenzia altresì il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza sulla Vendita di Bambini, la Prostituzione dei Bambini e la Pornografia rappresentante Bambini (ratificato dal Parlamento italiano con Legge 11 marzo 2002, n. 46), e la raccomandazione del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, rivolta all'Italia di proseguire nel suo impegno volto ad armonizzare pienamente la legislazione nazionale con il Protocollo Opzionale.

Valutazioni psico-sociali del lavoro minorile

Criteri da tenere in considerazione al fine di minimizzare i potenziali fattori di rischio psico-sociale:

1. Età di ingresso nel mondo del lavoro: i rischi aumentano con il diminuire dell'età.
2. Qualità del lavoro: tempo e mansioni calibrate in base all'età e alle peculiarità fisiche, emotive e psicologiche proprie dell'adolescenza, in quanto questi aspetti possono influire negativamente sulla qualità di vita del minorenne.
3. Equilibrio scuola-lavoro: fasce orarie, durata dei turni e mansioni che permettano la regolare frequenza scolastica e le attività extracurricolari.
4. Relazioni sociali intra-lavorative: garantire spazi e tempi, anche brevi, per creare relazioni al lavoro, sia con i pari che con le figure di riferimento (tutor, etc.), adeguatamente formate, al fine di evitare forme di isolamento relazionale e sociale e di cogliere espressioni di disagio.
5. Relazioni sociali extra-lavorative: il lavoro deve permettere un'adeguata gestione del tempo libero e possibilità di relazione con il gruppo dei pari, in quanto il confronto sociale con essi rappresenta una dimensione centrale per il benessere fisico, mentale e sociale.
6. Risorse personali: è utile effettuare un colloquio pre-lavorativo in cui rilevare una conoscenza del minorenne e delle sue skills, al fine di garantire compiti sfidanti ma non eccessivamente distanti dalle competenze in possesso. Se le richieste non sono adeguate alle capacità dell'adolescente, quest'ultimo va incontro ad una diminuzione del senso di autoefficacia e dell'autostima e ad un incremento dei livelli di ansia, depressione, aggressività e isolamento sociale.
7. Presenza di barriere sociali strutturali e culturali: di tipo economico, geografico e discriminazioni di genere o di etnia.





Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
"Scuola Medica Salernitana"
Università degli Studi di Salerno

